

Circolare n. 10 del 13/09/2024

Agli studenti e famiglie
Agli esercenti la potestà genitoriale
Ai sig.ri Docenti
Al sito web
www.ipdenoralorusso.edu.it
Alla bacheca di Argo Didup

OGGETTO: Avviso sulle conseguenze della mancata frequenza e dell'inadempimento dell'obbligo di istruzione

Gentilissimi,

ricordo che fino ai sedici anni è obbligo dei genitori e degli esercenti la potestà, di assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola.

Il dirigente ha l'obbligo di vigilare e di segnalare al Sindaco la frequenza irregolare o la cessata frequenza degli alunni che potrà presentare denuncia alla Procura della Repubblica al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

Di recente le sanzioni sono state molto inasprite con l'art. 570 ter del codice penale, e dunque l'evasione dell'obbligo determina la commissione di un reato severamente punito.

Vi raccomando dunque di non trascurare mai un regolare rapporto con la scuola, di fornire sempre una giustificazione adeguata delle assenze, di far frequentare assiduamente gli alunni evitando anche la frequenza irregolare, e di evitare assolutamente che l'alunno smetta addirittura di frequentare.

Vi invito a consultare [l'apposita sezione](#) del sito ministeriale. Di seguito le principali disposizioni.

La [legge n. 159 del 13 novembre 2023](#), ha introdotto modifiche [all'art. 114 del d.lgs. 297/1994](#) (Testo Unico delle leggi sulla scuola), di cui riporto di seguito un estratto: (...omissis)

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono *assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.*

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'[articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516](#), e all'[articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101](#).

Art. 570 ter. c.p.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Sicuro che, nel comune interesse ad assicurare l'istruzione dei ragazzi, lavoreremo assieme per evitare i problemi di frequenza, vi saluto cordialmente.



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Lucia Giordano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993